Cass., Sez. un., sent. 16 luglio 2020 (dep. 23 ottobre 2020), n. 29541

Svolgimento del processo

- 1. La Corte dâ??appello di Potenza, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato integralmente la sentenza con la quale, in data 23 gennaio 2015, il GUP del Tribunale di Potenza aveva dichiarato F.N., P.S. e G.N. colpevoli di concorso in tentata estorsione aggravata, commessa da più persone riunite e con metodo mafioso in danno di A.A. e Gr.Gi. in (OMISSIS), condannandoli alle pene per ciascuno ritenute di giustizia.
- 2. Contro la predetta decisione, sono stati ritualmente proposti nellâ??interesse degli imputati distinti ricorsi per i seguenti motivi, che saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Ricorso F.N.. Il ricorrente deduce: I) violazione dellâ??art. 121 â?? art. 125 c.p.p., comma 3 â?? art. 178 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), art. 192 c.p.p. â?? art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), degli artt. 24 e 111 Cost., dellâ??art. 6 della Convenzione EDU e dellâ??art. 2 del Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione EDU, nonchÃ" manifesta illogicitA della motivazione. La Corte di appello si sarebbe limitata a ribadire pedissequamente la motivazione del Tribunale, ma operando in tal modo avrebbe violato la garanzia del doppio grado di giudizio in materia penale, enunciata dallâ??art. 2, Prot. 7, Conv. EDU; in particolare, non avrebbe considerato i chiarimenti resi dal F. quanto alla casualitA della??incontro de quo, al proprio disinteresse per la vicenda (creditore del G. era, infatti, il P.) ed alle ragioni per le quali si era offerto dâ??intervenire presso G.P., sua conoscente da tempo, ed aveva messo le pp.oo. a conoscenza delle proprie vicissitudini giudiziarie (per effetto di un sequestro dei suoi beni, disposto dalla AG di Reggio Calabria, che aveva momentaneamente bloccato le sue attivitA, aveva del tempo libero da dedicare alla vicenda de qua; inoltre, lâ??esito del subprocedimento cautelare era stato a lui favorevole, avendo ottenuto lâ??integrale restituzione dei beni sequestrati); infine, la pronta comunicazione dellâ??esito del colloquio avuto con Gr.Pi. avrebbe confermato la veridicitÃ delle sue dichiarazioni; II) violazione degli artt. 192 e 546 c.p.p. nonchÃ" mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il motivo ribadisce le doglianze già costituenti oggetto del primo motivo, ovvero la mancata considerazione da parte della Corte di appello delle giustificazioni della??accaduto fornite dal F. (oggetto di uno specifico motivo di gravame asseritamente non considerato dalla Corte dâ??appello) e lamenta lâ??inattendibilità delle pp.oo., portatrici â?? in quanto inadempienti â?? di un interesse personale asseritamente evidente; III) violazione dellâ??art. 629 c.p., nonchÃ" mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Sarebbe erronea la qualificazione giuridica come estorsione dei fatti accertati, cui la Corte di appello sarebbe erroneamente addivenuta pur avendo ammesso che il creditore Gr. sarebbe stato legittimato ad agire civilmente per ottenere lâ??adempimento della prestazione dovutagli dalle pp.oo. in forza del contratto di permuta stipulato inter partes, e che la pretesa di sottrarsi â?? sia pur provvisoriamente â?? allâ??adempimento, in attesa della definizione del giudizio che vedeva

le pp.oo. convenute in sede civile dalla sig. Gr.Pi. fosse impropria. La Corte di appello avrebbe aderito allâ??orientamento che valorizza, ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 629 e 393 c.p., lâ??intensità della violenza esercitata, peraltro validamente contrastato da altro orientamento che fonda il discrimine sulla tutelabilitA o meno dianzi alla A.G. del diritto vantato, a nulla rilevando la gravità della violenza o della minaccia esercitata, posto che anche il reato di cui allâ??art. 393 c.p., in difetto di esclusioni oggettive, potrebbe essere aggravato ex L. n. 203 del 1991, art. 7 (ora art. 416-bis.1 c.p.); nel caso di specie, inoltre, lâ??imputato risponde in concorso con il coimputato creditore, e $pu\tilde{A}^2$ ben ritenersi che abbia agito come mero negotiorum gestor, ovvero nell \hat{a} ??esclusivo interesse del creditore ed insieme a questâ??ultimo; IV) violazione del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, convertito dalla L. n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis.1 c.p.), nonchÃ" mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Per configurare la predetta circostanza aggravante sarebbe stato valorizzato un precedente giudiziario dellâ??imputato, e non sarebbero state considerate le giustificazioni dallo stesso fornite quanto alle ragioni per le quali ne avrebbe fatto menzione alle pp.oo.; V) violazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 c.p., nonchÃ" mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per lâ??asseritamente immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche e lâ??eccessività della pena, quantificata trascurando gli elementi sintomatici di meritevolezza allegati dallâ??imputato nellâ??atto di appello (incensuratezza, episodicitÃ del contributo concorsuale fornito, positivo comportamento processuale, accesso al rito abbreviato). 2.2. Ricorso G.N.. Il ricorrente deduce: I) violazione dellâ??art. 125 c.p.p., comma 3 â?? art. 192 c.p.p., commi 1 e 2 â?? art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), e degli artt. 56 â?? 110 e 393 c.p. e art. 629 c.p., comma 2, quanto allâ??erroneo apprezzamento del contributo concorsuale fornito dal ricorrente al fatto collettivo, contestato e ritenuto, di tentata estorsione. Nella dichiarata consapevolezza dellâ??orientamento giurisprudenziale che reputa non consentiti i motivi di ricorso con i quali si deducano violazioni delle indicate norme di rito per presunte carenze motivazionali del provvedimento impugnato, il ricorrente lamenta la carenza di motivazione del provvedimento impugnato per quanto riguarda sia la valutazione delle prove raccolte che la qualificazione giuridica dei fatti accertati; le conformi motivazioni dei giudici del merito sarebbero illogiche ed â??omissiveâ?• per non aver valorizzato una serie di elementi pacificamente accertati, che avrebbero consentito di escludere la responsabilitA penale degli imputati in ordine ai reati ascritti loro. In particolare, il G. (allâ??epoca dei fatti coinvolto in una causa civile che lo vedeva contrapposto alle pp.oo. quale titolare di un diritto di credito nei loro confronti, promanante da un contratto di permuta stipulato inter partes in data 12 agosto 2005) si era limitato a presentarsi presso il cantiere delle pp.oo. in compagnia dei coimputati rimanendo silente ed inerte; egli non aveva avanzato alcuna pretesa ingiusta ed aveva legittimo interesse alla definizione della causa civile intentata dalla sorella, per effetto della quale le pp.oo. avevano sospeso lâ??intestazione degli immobili che gli erano dovuti in forza del citato contratto di permuta, come le stesse pp.oo. avevano riconosciuto nella denuncia del 13 aprile 2013, e non aveva fornito alcun contributo, neppure di tipo morale, al fatto collettivo di estorsione

contestato, mantenendo un comportamento assolutamente passivo: difetterebbero, quindi, i presupposti che legittimerebbero la configurazione del configurato concorso della??imputato ex art. 110 c.p. nellâ??estorsione de qua. Înfine, non Ã" stata neppure menzionata la giustificazione alternativa fornita in ordine alle ragioni dellâ??incontro dallâ??imputato (rassicurare il proprio creditore quanto allâ??esistenza di un proprio credito verso le pp.oo. ed allâ??esistenza di trattative per definire la controversia civile che aveva ingenerato una situazione di stallo); II) violazione dellâ??art. 125 c.p.p., comma 3 â?? art. 192 c.p.p., commi 1 e 2 â?? art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), e degli artt. 56 â?? 110 e 393 c.p. e art. 629 c.p., comma 2, quanto allâ??erronea qualificazione giuridica dei fatti. Dopo aver ribadito di non aver posto in essere in prima persona alcun comportamento violento o minaccioso, il ricorrente lamenta che non sarebbe configurabile una minaccia o violenza sproporzionata o gratuita, atta ad integrare la contestata e ritenuta estorsione tentata in luogo del tentativo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, e che â?? in proposito â?? plurimi vizi di motivazione renderebbero nulla la sentenza; richiamati gli orientamenti giurisprudenziali inerenti ai rapporti tra i reati di cui agli artt. 629 e 393 c.p., osserva che quello asseritamente preferibile previlegia il profilo psicologico, come sarebbe testualmente confermato dallâ??art. 393 c.p., comma 3, (che prevede la circostanza aggravante speciale dellâ??impiego di armi), concludendo che, nel caso in cui la condotta sia finalizzata ad ottenere soddisfazione di un diritto giudizialmente tutelabile, ricorrerebbero sempre gli estremi del reato di cui allâ??art. 393 c.p., anche in presenza di condotte caratterizzate da violenze e/o minacce particolarmente gravi; nel caso concreto, tuttavia, al più il G. potrebbe essere ritenuto responsabile di avere richiesto soddisfazione di un credito che le stesse pp.oo. non disconoscono e, pertanto, qualificati i fatti accertati ex art. 393 c.p., la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare il non luogo a procedere per difetto di querela, mancando in atti una formale e tempestiva istanza di punizione. Infine, lamenta in via gradata che non sia stata configurata la desistenza; III) violazione dellâ??art. 125 c.p.p., comma 3, â?? art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), e D.L. n. 152 del 1991, art. 7, convertito dalla L. n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis.1 c.p.). La doglianza Ã" articolata in termini sostanzialmente coincidenti rispetto al IV motivo del ricorso F., con la ulteriore precisazione che, come emergerebbe dalle stesse dichiarazioni delle pp.oo., la vicenda cautelare che aveva interessato il predetto coimputato sarebbe stata evocata da questâ??ultimo in termini estremamente generici (il dettagliato riferimento alla vicenda contenuto nel capo dâ??imputazione sarebbe frutto di verifiche operate nel corso delle successive indagini preliminari), ed era, quindi, inidoneo ad ingenerare il necessario metus: sul punto vi sarebbe nel provvedimento impugnato una radicale carenza di motivazione; IV) violazione dellâ??art. 125 c.p.p., comma 3 â?? art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), e degli artt. 62-bis e 114 c.p.. La motivazione della Corte di appello sarebbe apodittica quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche (essendosi limitata a recepire le considerazioni del primo giudice, che le aveva negate in considerazione delle modalitA particolarmente insidiose della condotta, ed in difetto dellà??indicazione di elementi in ipotesi idonei a legittimarne il riconoscimento), e del tutto assente quanto al diniego della circostanza attenuante ulteriore.

2.3. Ricorso P.S.. Il ricorrente deduce: I) violazione dellâ??art. 125 c.p.p., comma 3 â?? art. 192 c.p.p., commi 1 e 2 â?? art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), e degli artt. 56 â?? 110 e 393 c.p. e art. 629 c.p., comma 2, quanto allâ??erronea qualificazione giuridica dei fatti. Il motivo A" strutturalmente e contenutisticamente sovrapponibile al primo motivo del ricorso G.; il ricorrente che aggiunge che la propria condotta si sarebbe esaurita nellâ??accompagnare i due presunti correi presso le pp.oo., senza offrire alcun personale contributo al fatto estorsivo contestato e ritenuto, non avendo egli tenuto alcun comportamento definibile come minaccioso o comunque intimidatorio; egli vantava un diritto di credito nei confronti del G. ma nel corso dellâ??incontro de quo non avrebbe profferito parola, e non avrebbe tratto alcun profitto illecito; nessuna attenzione sarebbe stata dedicata dalla Corte di appello alla versione alternativa fornita dai coimputati (secondo la quale il G. avrebbe inteso unicamente confermare al proprio creditore di vantare a sua volta un credito verso le pp.oo.), che indebolirebbe il quadro indiziario valorizzato a fondamento della conclusiva affermazione di responsabilitÃ; II) violazione dellâ??art. 125 c.p.p., comma 3 â?? art. 192 c.p.p., commi 1 e 2 â?? art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), e degli artt. 56 â?? 110 e 393 c.p. e art. 629 c.p., comma 2, quanto allâ??erronea qualificazione giuridica dei fatti. Il motivo Ã" strutturalmente e contenutisticamente sovrapponibile al secondo motivo del ricorso G.; III) violazione della??art. 125 c.p.p., comma 3 a?? art. 192 c.p.p., commi 1 e 2 â?? art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), e degli artt. 56 â?? 110 e 393 c.p. e art. 629 c.p., comma 2, quanto alla mancata configurazione della desistenza volontaria. Il motivo Ã" strutturalmente e contenutisticamente sovrapponibile allâ??ultima parte del secondo motivo del ricorso G.; IV) violazione dellâ??art. 125 c.p.p., comma 3, â?? art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) e D.L. n. 152 del 1991, art. 7, convertito dalla L. n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis.1 c.p.). Il motivo Ã" strutturalmente e contenutisticamente sovrapponibile al terzo motivo del ricorso G.; V) violazione dellâ??art. 125 c.p.p., comma 3 â?? art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), e dellâ??art. 62-bis c.p. Il motivo Ã" strutturalmente e contenutisticamente sovrapponibile al quarto motivo del ricorso G.. 3. Il ricorso Ã" stato assegnato alla Seconda Sezione penale, che, con ordinanza n. 50696 del 25/09/2019, ne ha disposto la rimessione alle Sezioni Unite ai sensi dellâ??art. 618 c.p.p., comma 1, rilevando lâ??esistenza di contrasti interpretativi in ordine alla distinzione tra i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di estorsione, alla natura giuridica (di reato comune o proprio) dei primi ed alla configurabilitA del concorso in essi del terzo non titolare del diritto azionato. 4. Con decreto del 27 dicembre 2019, il Presidente Aggiunto, preso atto dellà??esistenza e della rilevanza ai fini della decisione dei contrasti giurisprudenziali ravvisati dallâ??ordinanza di rimessione, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissandone la trattazione (dopo un rinvio dovuto alla sospensione delle attivitA processuali non urgenti, normativamente disposta per fronteggiare lâ??emergenza COVID-19) per lâ??odierna udienza pubblica. Motivi della decisione 1. Il ricorso Ã" stato rimesso a queste Sezioni Unite in ordine alle seguenti questioni di diritto: â??se il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e quello di estorsione si differenzino tra loro in relazione allâ??elemento oggettivo, in particolare con riferimento al livello di gravità della violenza

o della minaccia esercitate, o, invece, in relazione al mero elemento psicologico, e, in tale seconda ipotesi, come debba essere accertato tale elementoâ? ; â??se il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni debba essere qualificato come reato proprio esclusivo e, conseguentemente, in quali termini si possa configurare il concorso del terzo non titolare della pretesa giuridicamente tutela bi leâ?•. 2. Lâ??ordinanza di rimessione ha rilevato lâ??esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine ai rapporti tra i reati di cui agli artt. 629 e 393 c.p., peraltro circoscritto soltanto ai casi â??in cui lâ??aggressione alla persona Ã" funzionale alla soddisfazione di un diritto tutelabile innanzi alla??autoritA giudiziariaa?•, tra i quali rientrerebbe quello in esame, ritenendo pacificamente configurabili come estorsioni le condotte funzionali a soddisfare pretese sfornite di tutela; sarebbero, in proposito, emersi due macroorientamenti: (a) il primo distingue i predetti reati valorizzando le differenze esistenti sotto il profilo della materialitA; (b) lâ??altro li distingue valorizzando le differenze esistenti sotto il profilo della??elemento psicologico. Nellâ??ambito di questâ??ultimo orientamento, alcune decisioni valorizzano come elemento distintivo soltanto la direzione della volontA della??agente alla soddisfazione del credito, altre ritengono che le modalitA della condotta, e dunque la??intensitA della violenza e della minaccia, rilevino ai fini della prova del dolo della??estorsione. Entrambi gli orientamenti presuppongono la??esistenza di un concorso apparente di norme e, dunque, di un reato â??con capacità assorbenteâ?•, senza prendere in esame la possibilità del concorso formale tra i reati, che potrebbe trovare plausibile legittimazione, secondo lâ??ordinanza di rimessione, â??nella diversa collocazione sistematica delle norme che prevedono i reati di estorsione e di esercizio arbitrario e nella diversitA dei beni giuridici tutelatiâ?•. Inoltre, considerato che, nel caso di specie, la minaccia estorsiva sarebbe stata profferita dal creditore G., confermata dal F. (terzo estraneo) e ribadita dal P. (anchâ??egli terzo estraneo), la Seconda sezione ha rilevato lâ??esistenza di un ulteriore contrasto giurisprudenziale, riguardante la configurabilità del concorso di persone nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (artt. 392 e 393 c.p.), che lâ??ultimo approdo della giurisprudenza di legittimitA colloca tra i cc.dd. reati propri esclusivi o di mano propria, con la conseguenza che, se la condotta tipica sia posta in essere da un terzo estraneo al rapporto obbligatorio fondato sulla pretesa civilistica asseritamente vantata nei confronti della persona offesa, agente su mandato del creditore, essa non potrà mai integrare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma soltanto altra fattispecie; nei casi in cui la condotta tipica sia invece posta in essere da chi intenda â??farsi ragione da sÃ" medesimoâ?• sarebbe, al contrario, configurabile il concorso (â??per agevolazioneâ?•, od anche â??moraleâ?•) dei terzi estranei alla pretesa civilistica vantata dallâ??agente nei confronti della persona offesa nellà??esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Questo orientamento, che â??indirizza chiaramente verso la qualificazione del fatto come estorsione ogni volta che la condotta violenta sia posta in essere da un terzo, sebbene su mandato del titolare del diritto che si intende soddisfareâ?•, non Ã" condiviso dal collegio rimettente, essenzialmente perchÃ" lâ??art. 393 c.p. (come dâ??altro canto lâ??art. 392 stesso codice) indica il soggetto attivo del reato con il termine â??chiunqueâ?•, e ciò indicherebbe â??che ci si trov(i) al

cospetto di un â??reato comuneâ?•, come risulta confermato dal fatto che gli elementi costitutivi del reato (pretesa giuridicamente tutelabile in sede giudiziaria; violenza o minaccia) non riguardano, nÃ" richiamano la qualifica o la qualità del soggetto agenteâ?•. 3. Per ragioni di ordine logico, \tilde{A} " opportuno esaminare per prima la questione controversa riguardante lâ??individuazione del soggetto attivo dei reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 4. La dottrina ha osservato che il reato proprio â??trova la propria genesi storica e ragione politica in una struttura sociale evoluta, in cui siano differenziate le funzioni spettanti ai singoli e, quindi, attribuiti particolari doveri e responsabilità â?• e si caratterizza perchÃ" il soggetto che ha una particolare qualifica acquisisce la c.d. legittimazione al reato in quanto la sua qualifica, alternativamente: â?? lo pone in rapporto col bene protetto, consentendogli di arrecarvi lâ??offesa incriminata; â?? gli conferisce la possibilitA di porre in essere la condotta offensiva incriminata; â?? rende opportuna lâ??incriminazione di fatti altrimenti non ritenuti meritevoli di pena; â?? limita la meritevolezza di un trattamento sanzionatorio di favore (come accade in favore della sola madre in relazione al reato dâ??infanticidio). Esso non si pone in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 Cost.) se ed in quanto trovi ragionevole giustificazione nella tutela di interessi tali da legittimare, a seconda dei casi, il trattamento deteriore o di favore. 5. Lâ??incriminazione dellâ??esercizio arbitrario delle proprie ragioni risponde ad una esigenza istintivamente avvertita dalle coscienze dei popoli sin dai primordi del diritto penale: il diritto romano incriminava lâ??impossessamento delle cose del proprio debitore contro la volontA di questa??ultimo e la sottrazione violenta della propria res posseduta da terzi; il diritto intermedio puniva, in linea di principio, lâ??impossessamento violento della cosa propria posseduta, anche se illegittimamente, da terzi e lâ??uso delle armi per farsi giustizia, pur tollerando talora lâ??impiego delle armi per la rivendicazione dei propri diritti. Si trattava, peraltro, di fattispecie non paragonabili al tipo del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni inteso nel senso moderno. 5.1. Il precedente immediato degli artt. 392 e 393 c.p. Ã" costituito dallâ??art. 235 c.p. Zanardelli del 1889, a sua volta promanante dallâ??art. 146 del codice toscano del 1853 e dallâ??art. 286 e segg. del codice penale sardoitaliano del 1859. 5.2. Con riguardo allâ??individuazione del soggetto attivo del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (con violenza sulle cose oppure alle persone), la dottrina Ã" divisa. La dottrina tradizionale qualificava i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni come reati comuni, che potevano essere commessi da â??chiunqueâ?• agisse come privato (e non come pubblico ufficiale et c.) e non avesse il possesso della res oggetto di contesa, e precisava che â??insieme con colui che agisce per esercitare un preteso diritto possono concorrere persone che non abbiano alcun preteso diritto da far valere. Costoro, nondimeno, rispondono dello stesso titolo delittuoso, in base alle norme generali sulla compartecipazione criminosa�. Parte minoritaria della dottrina più recente ha ribadito lâ??orientamento, essenzialmente valorizzando il termine â??chiunqueâ?• con il quale gli artt. 392 e 393 c.p. indicano il soggetto attivo dei predetti reati; analoga argomentazione Ã" posta dallâ??ordinanza di rimessione a fondamento del manifestato convincimento che i reati in oggetto siano â??comuniâ?• e non propriâ?•. Lâ??orientamento senzâ??altro

dominante in seno alla dottrina piÃ1 recente ritiene, al contrario, che i reati in oggetto abbiano natura di reato proprio, potendo essere commessi unicamente dal titolare del preteso diritto, dal soggetto che eserciti legittimamente in sua vece il predetto diritto e dal negotiorum gestor; si Ã", talora, precisato che il terzo non titolare del preteso diritto che ne reclami arbitrariamente soddisfazione deve avere un particolare legame con il creditore ed essere assolutamente privo di un interesse proprio. 5.3. La prime decisioni giurisprudenziali intervenute in argomento (Cass. 25 luglio 1934, Landinia, Giust. pen., 1935, II, 799; Cass. 17 giugno 1936, Rainieri, Giust. pen., 1936, II, 1068) avevano ritenuto che â??il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni Ã" configurabile anche se il soggetto attivo abbia usato violenza per esercitare una pretesa giuridica accampata da altri, se ciò sia, però, avvenuto in nome e vece del titolare, come nel caso di mandatari, congiunti o dipendenti, e nellâ??interesse esclusivo di luiâ?•. Questo orientamento, che richiede sempre e comunque il coinvolgimento nel reato di cui agli artt. 392 e 393 c.p. del soggetto â??qualificatoâ?•, ovvero il titolare del preteso diritto azionato, A" stato in seguito costantemente ribadito. Eâ?? stata ammessa la configurabilitĂ dei reati in oggetto anche nei casi in cui il preteso diritto appartenga a soggetto diverso dallâ??agente, a condizione che questâ??ultimo non sia animato da finalità proprie: in particolare, Sez. 6, n. 8434 del 30/04/1985, Chiacchiera, Rv. 170533 riconobbe che soggetto attivo del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni $pu\tilde{A}^2$ essere anche colui che eserciti un diritto pur non avendone la titolarit \tilde{A} , ma agendo per conto dellâ??effettivo titolare (nel caso esaminato, lâ??imputata aveva consumato il delitto esercitando, nella sua qualità di coniuge, una pretesa di natura reale vantata dal consorte e nellâ??interesse di questo ultimo); secondo Sez. 2, n. 8778 del 09/04/1987, Schiera, Rv. 176469, â??ai fini della sussistenza del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, di cui allâ??art. 393 c.p., riconosciuto che lâ??agente puÃ² operare anche a vantaggio di un terzo, non Ã" necessario che lâ??interessato abbia conferito mandato o dato informale incarico al soggetto di operare per suo conto, nÃ" che la ragione vantata sia effettivamente realizzabile in giudizio (Ã" sufficiente, infatti, il convincimento della legittimitĂ della pretesa), nĂ" Ă" richiesta lâ??impossibilitĂ per lâ??interessato di far valere personalmente il proprio diritto ?•; nel medesimo senso, si A" anche ritenuto che a??il reato di â??ragion fattasiâ?• di cui allâ??art. 393 c.p. non Ã" escluso dalla circostanza che il preteso diritto appartenga a soggetto diverso dalla??agente, se questi, nella qualitA di negotiorum gestor e senza la necessitA di investiture formali, operi nel di lui interesse, concorrendo, così, nella commissione del reatoâ?• (Sez. 2, n. 8836 del 05/02/1991, Paiano, Rv. 188123; conformi, Sez. 6, n. 14335 del 16/03/2001, Federici, Rv. 218728: fattispecie relativa allâ??arbitrario esercizio di un diritto del quale era titolare il coniuge del soggetto agente; Sez. 6, n. 15972 del 05/04/2001, Corieri, Rv. 218668; Sez. 6, n. 1257 del 03/11/2003, dep. 2004, Paoli, Rv. 228415: fattispecie in cui la violenza sulle cose era stata attuata per esercitare il presunto diritto di proprietA di un figlio della??agente). Lâ??orientamento Ã" stato più recentemente ribadito da Sez. 6, n. 23322 del 08/03/2013, Anzalone, Rv. 256623, per la quale â??soggetto attivo del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose puÃ² essere anche chi esercita il preteso diritto pur

non avendone la titolaritA, in quanto, ai fini della configurabilitA del delitto, rileva che lâ??agente si comporti come se fosse il titolare della situazione giuridica e ne eserciti le tipiche facoltà â?• (principio affermato con riferimento ad un caso nel quale lâ??imputato, al fine di assicurare la somministrazione di energia elettrica al fondo del padre, aveva collocato nel fondo di un vicino dei pali perchÃ" lâ??Enel potesse esercitare la servitù di elettrodotto). 6. Queste Sezioni Unite ritengono che i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni abbiano natura giuridica di reati propri. 6.1. La dottrina Ã" pressochÃ" concorde nel ritenere che attraverso la??incriminazione dei fatti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni Ã" stato perseguito â??lo scopo di impedire la violenta sostituzione dellâ??attività individuale allâ??attività degli organi giudiziariâ?•, onde evitare â??che il privato si faccia ragione con le proprie mani, compromettendo la pubblica paceâ?•; coerentemente con tale ratio dellâ??incriminazione, â??lâ??oggetto della tutela Ã" stato ravvisato in un interesse pubblico, e precisamente nellâ??interesse dellâ??AutoritÃ giudiziaria allâ??esercizio esclusivo dei suoi poteriâ?•, e le relative norme incriminatrici sono state collocate nel titolo del codice penale relativo ai delitti contro la??amministrazione della giustizia. 6.2. Lâ??esercizio arbitrario delle proprie ragioni assume rilevanza penale se commesso con violenza sulle cose o con violenza o minaccia alle persone. Come pure evidenziato dalla dottrina, e come già emerso in seno alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 15972 del 05/04/2001, Corieri, in motivazione), nel reato previsto dallâ??art. 392 c.p. ricorrono sempre o quasi gli estremi del fatto di danneggiamento (art. 635 c.p.), mentre in quello previsto dal successivo art. 393 sono configurabili in ogni caso gli estremi del delitto di violenza privata (art. 610 c.p.): lâ??esercizio arbitrario delle proprie ragioni Ã", tuttavia, punito meno gravemente dei delitti che in esso sono necessariamente contenuti (salvo che nel caso del danneggiamento non aggravato, trasformato in illecito civile dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, art. 4, comma 1), nonostante il fatto che, rispetto al danneggiamento previsto dal testo attualmente vigente dellâ??art. 635 c.p. ed alla violenza privata, in esso, alla lesione, rispettivamente, del patrimonio o della persona, si aggiunga lâ??offesa dellâ??interesse allâ??amministrazione della giustizia; inoltre, nonostante comporti anche la lesione di un interesse pubblico, esso Ã" perseguibile non dâ??ufficio, ma a querela di parte, il che comporta che il danneggiamento e la violenza privata, ordinariamente procedibili dâ??ufficio, quando ledono una prerogativa dellâ??AutoritÃ giudiziaria, oltre ad essere puniti meno gravemente, diventano procedibili a querela di parte. PuÃ², pertanto, convenirsi con la dottrina che questa disciplina trova lâ??unica plausibile giustificazione nella considerazione che â??il fatto di agire col convincimento di esercitare un diritto Ã" sentito dalla coscienza sociale come un motivo di attenuazione della penaâ?•; in proposito, un pur risalente precedente di questa Corte (Sez. 6, n. 1835 del 15/10/1969, Zarba, Rv. 113341) aveva osservato che, nei reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, lâ??agente opera con il convincimento di esercitare un suo diritto, il che Ã" avvertito dalla coscienza sociale come motivo di attenuazione della pena ed importa che i delitti in oggetto vengano considerati dalla legge, nella loro essenza unitaria, come una forma attenuata di danneggiamento, nellâ??ipotesi di cui allâ??art. 392 c.p., o di violenza

privata, in quella di cui allâ??art. 393. La medesima ratio può ritenersi suscettibile anche di affievolire lâ??interesse statale allâ??esercizio della pretesa punitiva, destinato ad insorgere soltanto a seguito della tempestiva iniziativa del presunto debitore/querelante. I reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si caratterizzano, quindi, per il fatto che il soggetto che vanta la titolaritA di un preteso diritto, e per tale ragione potrebbe â??ricorrere al giudiceâ?•, acquisisce la c.d. legittimazione al reato in quanto la sua qualifica limita la meritevolezza di un trattamento processuale e sanzionatorio indiscutibilmente di favore; detto trattamento di favore non si pone in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 Cost.), trovando ragionevole giustificazione nella tutela di un interesse che lo legittima. 6.3. Non costituisce apprezzabile ostacolo alla qualificazione dei reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni come reati propri, lâ??indicazione, negli artt. 392 e 393 c.p., del soggetto attivo come â??chiunqueâ?•, al contrario sic et simpliciter valorizzata da parte minoritaria della dottrina piÃ¹ recente e dalla stessa ordinanza di rimessione. Per confutare lâ??assunto appare sufficiente ricordare che in numerosi reati pacificamente â??propriâ?•, il soggetto attivo Ã" normativamente indicato in â??chiunqueâ?•: si pensi, per tutti, alla falsa testimonianza (art. 372 c.p.) ed addirittura allâ??incesto (art. 564 c.p.). Il â??chiunqueâ?• indicato dagli artt. 392 e 393 c.p. Ã", dunque, soltanto il soggetto che potrebbe ricorrere al giudice al fine di esercitare un preteso diritto. 6.4. Secondo il tradizionale e consolidato insegnamento della giurisprudenza civile, lâ??istituto della negotiorum gestio, previsto e disciplinato dallâ??art. 2028 c.c. ss., postula lo svolgimento di unâ??attivitÃ, da parte del gestore, diretta al conseguimento dellâ??esclusivo interesse di un altro soggetto, caratterizzato dallâ??assoluta spontaneità dellâ??intervento del gestore, e quindi dalla mancanza di un qualsivoglia rapporto giuridico in forza del quale egli sia tenuto ad intervenire nella sfera giuridica altrui (Sez. 3, n. 23823 del 22/12/2004, Rv. 579141; Sez. 1, n. 16888 del 24/07/2006, Rv. 591617). Sempre sotto il profilo civilistico, la legittimazione ad esercitare nel processo un diritto altrui Ã" eccezionale (cfr. art. 81 c.p.c., a norma del quale, â??Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altruiâ?•). 6.4.1. Nella giurisprudenza penale di legittimitA A" talora emersa la preoccupazione che, legittimando incondizionatamente il terzo ad attivarsi in luogo del reale creditore, il debitore/vittima possa trovarsi esposto a danni ulteriori rispetto a quelli connaturali alle fattispecie di reato tipiche, perchÃ â??costretto a versare denaro nelle mani di un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, senza alcuna garanzia di effetto liberatorio 2º (Sez. 5, n. 5193 del 27/02/1998, P.G., Lentini ed altri, Rv. 211492), potendo in tali casi ingenerarsi una situazione â??che non avrebbe permesso alla vittima di ottenere garanzie dellâ??estinzione del proprio debito con il versamento sollecitatoâ? (Sez. 6, n. 41329 del 19/10/2011, Di Salvatore, n. m., in motivazione). 6.4.2. Tutto ciÃ² premesso, osserva il collegio che la qualificazione come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (a seconda dei casi, con violenza sulle cose oppure con violenza o minaccia alle persone) delle condotte poste in essere sponte da terzi non appartenenti al nucleo familiare del creditore (coniuge, figlio, genitore, come emerso nella casistica giurisprudenziale innanzi riepilogata), che si siano attivati di propria iniziativa,

senza previo concerto o comunque non dâ??intesa con il creditore, comporterebbe lâ??immotivata applicazione del previsto regime favorable, che trova giustificazione, anche quanto al rispetto del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., proprio e soltanto nella contrapposizione tra un presunto creditore ed un presunto debitore, che risolvono la propria controversa senza adire le vie legali, pur potendo farlo (il creditore ricorrendo al giudice civile, il debitore sporgendo querela). Nel caso in cui il presunto creditore sia del tutto estraneo allâ??iniziativa del terzo negotiorum gestor, non potrÃ, quindi, essere configurato un reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma ricorreranno quanto meno (e salvo quello che si osserverà in seguito con riguardo ai rapporti tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione) gli estremi dei corrispondenti reati comuni (danneggiamento o violenza privata). 7. Una volta affermata la natura di reato proprio dei reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, va affrontata la questione accessoria e consequenziale, ovvero se si tratti, o meno, di un reato proprio esclusivo, o di mano propria. 7.1. Lâ??orientamento attualmente dominante nella giurisprudenza di questa Corte, premesso che lâ??esercizio arbitrario delle proprie ragioni puÃ2 essere commesso, ai sensi degli artt. 392 e 393 c.p. unicamente da â??chiunqueâ? si fa arbitrariamente ragione da sÃ" medesimoâ?•, ritiene che questâ??ultima espressione induca a ritenere che i predetti reati rientrino tra i cc.dd. reati propri esclusivi, o di mano propria, che si caratterizzano in quanto richiedono che la condotta tipica deve essere posta in essere dal soggetto â??qualificatoâ?•, ovvero, nel caso di specie, dal presunto creditore: di conseguenza, quando la condotta tipica di violenza o minaccia prevista dagli artt. 392 e 393 c.p. sia posta in essere da un soggetto diverso dal creditore, ovvero estraneo al rapporto obbligatorio che fonderebbe la pretesa azionata, non potrebbe ritenersi integrato lâ??esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Lâ??assunto sarebbe corroborato dalla particolare oggettività giuridica dei reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, posti a tutela anche della??interesse statuale al ricorso obbligatorio alla giurisdizione (il c.d. monopolio giurisdizionale) nella risoluzione delle controversie, in riferimento al quale, se può â?? in determinati casi (ovvero in difetto della presentazione della querela da parte del soggetto a ciò legittimato) â?? essere tollerato che chi ne ha diritto si faccia ragione â??da sÃ" medesimoâ?•, non può mai essere tollerata lâ??intromissione del terzo estraneo che si sostituisca allo Stato, esercitandone le inalienabili prerogative nellâ??amministrazione della giustizia (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 ss.; nel medesimo senso, pur implicitamente, Sez. 5, n. 5241 del 20/06/2014, Dâ?? Ambrosio, Rv. 261381; Sez. 2, n. 41433 del 27/04/2016, Bifulco, Rv. 268630; Sez. 2, n. 20/12/2017, dep. 2018, Gatto, Rv. 272017; Sez. 1, n. 6968 del 20/07/2017, dep. 2018, P.G. in proc. Rottino, Rv. 272285). Allâ??orientamento mostrano di aderire anche Sez. 2, n. 51013 del 21/10/2016, Arcidiacono, n. m., e Sez. 2, n. 31725 del 05/04/2017, P.M. in proc. Arnone, Rv. 271760, che ha configurato il reato di cui allâ??art. 393 c.p. con riferimento ad una fattispecie nella quale lâ??imputato (un avvocato nellâ??esercizio del proprio mandato professionale) aveva inviato una missiva con richieste di rilevanti somme di denaro per chiudere la controversia, minacciando altrimenti denunce che avrebbero portato lâ??emissione di provvedimenti applicativi di misure cautelari nei confronti della

controparte e del suo difensore, osservando che â??il professionista che agisca nellâ??interesse di un cliente non puÃ2 considerarsi â??estraneoâ?• alla contesa che opponga il proprio patrocinato ad un terzo (â?|): lâ??avvocato Ã" una parte tecnica che si affianca alla parte sostanziale della contesa, nella conclusiva unitarietà di una parte complessaâ?•. 7.2. Il riferimento al farsi ragione â??da sÃ" medesimoâ?•, mai valorizzato dalla giurisprudenza tradizionale, Ã" stato generalmente interpretato dalla dottrina come pleonastico. Secondo la dottrina tradizionale, lâ??espressione â??farsi ragione da sÃ" medesimoâ?• significa unicamente â??realizzare con le proprie forze quella pretesa che lâ??agente ritiene giusta in sÃ": per rendersi, insomma, giustizia da sÃ" stessoâ?•; essa evocherebbe, quindi, â??nullâ??altro che la realizzazione dello scopo (di regola economico) al cui soddisfacimento A" preordinato il diritto che si vantaâ?•. Nellâ??ambito della dottrina più recente, si Ã" ritenuto che lâ??espressione integri la materialità dei reati in oggetto, evocando o lâ??arbitraria realizzazione di una situazione di fatto corrispondente al preteso diritto, oppure lâ??impiego della forza privata per realizzare la pretesa; talora essa Ã" stata interpretata in duplice accezione, â??in unâ??ottica oggettivistica non Ã" niente altro che il momento realizzativo dello scopo economico del diritto esercitato; in chiave soggettivistica lâ??autosoddisfazione Ã" invece la affermazione unilaterale ed autoritaria di una situazione attualmente o potenzialmente favorevole al reo, tale da mostrarsi soltanto â??congruaâ?• rispetto al diritto al fine dellâ??esercizio del quale essa Ã" realizzataâ?•. 8. Lâ??orientamento che considera i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni come reati propri esclusivi, o di mano propria, non puÃ² essere condiviso. 8.1. Il riferimento, per integrare la descrizione della fattispecie tipica di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, alla necessitA che il soggetto che vanta il preteso diritto si faccia ragione â??da sÃ" medesimoâ?•, già esistente nellâ??art. 235 c.p. Zanardelli del 1889, Ã" stato mutuato dallâ??art. 146 del codice toscano del 1853, in relazione al quale esso era stato pacificamente interpretato dalla dottrina come meramente descrittivo: â??quando chi crede di avere una pretesa giuridica sostituisce la sua forza al potere del giudice, si fa ragione da sÃ" medesimo. PerciÃ² i giureconsulti toscani denominarono lâ??esercizio arbitrario delle proprie ragioni: ragion fattasiâ?•. I lavori preparatori del codice penale del 1889 non attribuiscono allà??espressione un diverso significato: i verbali della Commissione istituita con R.D. 13 dicembre 1888 (cfr. intervento del relatore Auriti) confermano, anzi, che lâ??espressione â??da sÃ" medesimoâ?• esprime unicamente â??la surrogazione dellâ??arbitrio individuale al potere della pubblica AutoritÃ, in che il reato consisteâ?•. I lavori preparatori del codice penale del 1930 sono, sul punto, assolutamente silenti. Tali rilievi, che consentono di confermare il significato meramente pleonastico tradizionalmente attribuito allâ??espressione in oggetto, mai messo in discussione, unitamente alla genericitA di essa, di per sA" considerata, non consentono di avvalorare lâ??orientamento che la valorizza per argomentare la natura giuridica di reati propri esclusivi, o di mano propria, dei reati de quibus. 9. Vanno ora esaminati i rapporti tra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione. 9.1. Sin da epoca risalente, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che il criterio differenziale tra i delitti di cui agli artt. 629 e 393 c.p. consista

nellâ??elemento intenzionale, in quanto nel primo lâ??intenzione dellâ??agente Ã" di procurarsi un ingiusto profitto, mentre nel secondo il reo agisce per conseguire unâ??utilitÃ che ritiene spettargli, nonostante che il suo diritto sia contestato o contestabile, senza adire lâ?? Autorità giudiziaria (Cass. 21 gennaio 1941, Clocchiatti, Giust. pen., 1941, II, 810, 1078; Cass. 27 marzo 1950, Paoli, Riv. pen., 1950, 679). Ponendosi sulla scia di questo pur risalente insegnamento, in epoca successiva lâ??orientamento prevalente di questa Corte ha distinto i delitti di cui agli artt. 393 e 629 c.p. essenzialmente in relazione allâ??elemento psicologico: nel primo, lâ??agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se in ipotesi infondata, di esercitare un suo diritto giudizialmente azionabile; nellâ??estorsione, invece, lâ??agente persegue il conseguimento di un profitto nella consapevolezza di non averne diritto (Sez. 2, n. 56400 del 22/11/2018, Iannuzzi, Rv. 274256; Sez. 1, n. 6968 del 20/07/2017, dep. 2018, P.G. in proc. Rottino, Rv. 272285; Sez. 2, n. 1901 del 20/12/2016, dep. 2017, Di Giovanni, Rv. 268770; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 ss.; Sez. 2, n. 46628 del 03/11/2015, Stradi, Rv. 265214; Sez. 2, n. 44674 del 30/09/2015, Bonaccorso, Rv. 265190; Sez. 2, n. 42734 del 30/09/2015, Capuozzo, Rv. 265410; Sez. 2, n. 23765 del 15/05/2015, P.M. in proc. Pellicori, Rv. 264106; Sez. 2, n. 42940 del 25/09/2014, Conte, Rv. 260474; Sez. 2, n. 31224 del 25/06/2014, Comite, Rv. 259966; Sez. 2, n. 24292 del 29/05/2014, Ciminna, Rv. 259831; Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014, Cacciola, Rv. 260344; Sez. 2, n. 51433 del 04/12/2013, Fusco, Rv. 257375; Sez. 2, n. 705 del 01/10/2013, dep. 2014, Traettino, Rv. 258071; Sez. 2, n. 22935 del 29/05/2012, Di Vuono, Rv. 253192; Sez. 2, n. 12329 del 04/03/2010, Olmastroni, Rv. 247228; Sez. 2, n. 9121 del 19/04/1996, Platania, Rv. 206204; Sez. 2, n. 6445 del 14/02/1989, Stanovich, Rv. 181179; Sez. 2, n. 5589 del 12/11/1982, dep. 1983, Rossetti, Rv. 159513). Nellâ??ambito di questo orientamento, va anche collocata Sez. 6, n. 58087 del 13/09/2017, Di Lauro, Rv. 271963, per la quale il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione si distingue da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona, posto in essere in concorso con il sequestro di persona, non già in base alla intensità della violenza che connota la condotta, bensì in ragione del fine perseguito dal suo autore che, nel primo caso, Ã" volta al conseguimento di un profitto ingiusto, e, nellâ??altro, alla realizzazione, con modi arbitrari, di una pretesa giuridicamente azionabile: in tal caso, infatti, lâ??ingiusto profitto sussiste sia nel caso in cui il vantaggio ricercato dal reo coincida con il prezzo della liberazione, sia nel caso in cui detto vantaggio derivi dallâ??esecuzione di un pregresso rapporto illecito con la vittima del reato, trattandosi di una pretesa non tutelabile dinanzi allâ??autorità giudiziaria. 9.2. Altro orientamento ha, al contrario, valorizzato, ai fini della distinzione, la materialitA del fatto, affermando che, nel delitto di cui allâ??art. 393 c.p., la condotta violenta o minacciosa non Ã" fine a sÃ" stessa, ma risulta strettamente connessa alla finalitA della??agente di far valere il preteso diritto, rispetto al cui conseguimento si pone come elemento accidentale, per cui non puÃ² mai consistere in manifestazioni sproporzionate e gratuite di violenza: di conseguenza, quando la minaccia o la violenza si estrinsechino in forme di forza intimidatoria e sistematica pervicacia tali da eccedere ogni ragionevole intento di far valere un diritto, la

coartazione dellâ??altrui volontà ñ" finalizzata a conseguire un profitto che assume ex se i caratteri dellâ??ingiustizia ed, in determinate circostanze e situazioni, anche la minaccia dellâ??esercizio di un diritto, di per sÃ" non ingiusta, può diventare tale, se le modalità in cui essa risulti formulata denotino una prava volontà ricattatoria che le facciano assumere connotazioni estorsive (Sez. 5, n. 35563 del 15/07/2019, Russo, Rv. 277316; Sez. 2, n. 33712 del 08/06/2017, Michelini, Rv. 270425; Sez. 6, n. 11823 del 07/02/2017, P.M. in proc. Maisto, Rv. 270024; Sez. 2, n. 1921 del 18/12/2015, dep. 2016, Li, Rv. 265643; Sez. 2, n. 44657 del 08/10/2015, Lupo, Rv. 265316; Sez. 2, n. 44476 del 03/07/2015, Brudetti, Rv. 265320; Sez. 6, n. 17785 del 25/03/2015, Pipitone, Rv. 263255; Sez. 2, n. 9759 del 10/02/2015, Gargiuolo, Rv. 263298; Sez. 1, n. 32795 del 02/07/2014, P.G. in proc. Caruso, Rv. 262291; Sez. 5, n. 19230 del 06/03/2013, Palazzotto, Rv. 256249; Sez. 5, n. 28539 del 14/04/2010, P.M. in proc. Coppola, Rv. 247882; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248736; Sez. 6, n. 32721 del 21/06/2010, Hamidovic, Rv. 248169; Sez. 2, n. 35610 del 27/06/2007, Della Rocca, Rv. 237992; Sez. 2, n. 14440 del 15/02/2007, Mezzanzanica, Rv. 236457; Sez. 2, n. 47972 del 01/10/2004, Caldara, Rv. 230709; Sez. 1, n. 10336 del 02/12/2003, dep. 2004, Preziosi, Rv. 228156). 9.2.1. Nellâ??ambito di questo orientamento Ã" enucleabile un sotto-orientamento, ampiamente illustrato nellâ??ordinanza di rimessione, a parere del quale il delitto di estorsione sarebbe configurabile quando la condotta minacciosa o violenta, anche se finalisticamente orientata al soddisfacimento di un preteso diritto, si estrinsechi nella costrizione della vittima attraverso lâ??annullamento della sua capacità volitiva; sarebbe, invece, configurabile il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni quando un diritto giudizialmente azionabile venga soddisfatto attraverso attività violente o minatorie che abbiano un epilogo â??non costrittivoâ?•, ma â??più blandamente persuasivo� (così, più o meno pedissequamente, Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016, Guarnieri, Rv. 267123; Sez. 2, n. 55137 del 03/07/2018, Arcifa, Rv. 274469; Sez. 2, n. 36928 del 04/07/2018, Maspero, Rv. 273837). 9.3. In dottrina, puÃ² senza dubbio definirsi unanime il convincimento che i due reati in oggetto si distinguano in relazione al fine perseguito dallâ??agente. Le dottrine tradizionali avevano affermato che, nel caso in cui lâ??agente â??non agì per trarre ingiusto profitto dallâ??azione o dallâ??omissione imposta al soggetto passivo, ma per uno scopo diverso, potrà ricorrere il titolo di (..) esercizio arbitrario delle proprie ragioni, o altro; ma non quello di estorsioneâ?•, precisando che â??spesso però lâ??affermazione di voler esercitare un opinato diritto (â?|), non Ã" che un pretesto per larvare lâ??estorsioneâ?•, ed ammonendo i giudici quanto allâ??opportunitÃ di adoperare â??molta cautela nellâ??accertare il vero scopo dellâ??agenteâ?•; naturalmente, â??pur mirando lâ??agente anche a conseguire il profitto relativo a un preteso diritto esistente o supposto, la estorsione sussist(e) quando egli chieda pi \tilde{A}^1 di ci \tilde{A}^2 che tale diritto comportaâ?•; si ammetteva che lâ??estorsione presentasse tratti comuni con lâ??esercizio arbitrario delle proprie ragioni, â??ma a stabilirne la diversità basta lâ??elemento psicologico, che nel secondo consiste nel fine di esercitare un preteso diritto, quando si abbia la possibilitA di ricorrere allâ??autoritA giudiziariaâ?•. Altra dottrina ha successivamente ritenuto che lâ??esercizio arbitrario delle proprie ragioni â??richiede il fine

di esercitare un preteso diritto azionabile e lâ??estorsione la coscienza e volontà di conseguire un profitto non fondato su alcuna pretesa giuridicaâ?•; nel medesimo senso, la dottrina piÃ1 recente afferma che â??il criterio discretivo tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni si fonda sulla finalitA perseguita dalla??agente: nellâ??esercizio arbitrario il soggetto attivo, supponendo di essere titolare di un diritto, agisce con lo scopo di esercitarlo, mentre nellâ??estorsione lâ??agente Ã" consapevole di conseguire un ingiusto profitto 29. 10. Queste Sezioni Unite ritengono che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenzino tra loro in relazione allâ??elemento psicologico. 10.1. La materialitA dei reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di estorsione non appare esattamente sovrapponibile (così Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016, Guarnieri, Rv. 267123), poichÃ" soltanto ai fini dellâ??integrazione della fattispecie tipica di estorsione Ã" normativamente richiesto il verificarsi di un effetto di â??costrizioneâ?• della vittima, conseguente alla violenza o minaccia, queste ultime costituenti elemento costitutivo comune ad entrambi i reati (art. 392 c.p.: â??mediante violenza sulle coseâ?•; art. 393 c.p.: â??usando violenza o minaccia alle personeâ?•; art. 629 c.p.: â??mediante violenza o minacciaâ?•): allâ??uopo occorre, secondo la dottrina più recente, â??che vi sia un nesso causale tra la condotta e la situazione di coazione psicologica che costituisce, a sua volta, lâ??evento intermedio tra la condotta stessa e lâ??atto di disposizione patrimoniale che arreca lâ??ingiusto profitto con altrui danno. Si tratta di un evento psicologico che deve essere causato direttamente dalla condotta del soggetto attivo del reato: se lâ??effetto di coazione trovasse nellâ??azione o nellâ??omissione dellâ??autore solo uno dei tanti antecedenti non potrebbe mai parlarsi di estorsione. La coazione psicologica si risolve, essenzialmente, nella compressione della libertA di autodeterminazione suscitata dalla paura del male prospettato�. Cionondimeno, come già rilevato (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, in motivazione), la possibile valenza dimostrativa di tale disomogeneit \tilde{A} strutturale pu \tilde{A}^2 agevolmente essere ridimensionata, ove si pensi che lâ??effetto costrittivo della condotta estorsiva appare consustanziale proprio alla diversa finalitA della??agente, che mira ad ottenere una prestazione non dovuta, dalla quale lâ??agente trae profitto ingiusto, e la vittima un danno; diversamente, nellâ??esercizio arbitrario delle proprie ragioni la violenza o minaccia mira ad ottenere dal debitore proprio e soltanto la prestazione dovuta, come in astratto giudizialmente esigibile. Dâ??altro canto, il riferimento allâ??effetto â??costrittivoâ? • della condotta appare, nella sistematica codicistica, piuttosto finalizzato a distinguere il reato di estorsione, previsto e punito dallâ??art. 629 c.p., da quello di rapina, previsto e punto dal precedente art. 628: come chiarito dalla stessa Relazione del Guardasigilli al Re sul Libro I del Progetto del codice penale del 1930 (pag. 450), â??premesso che in entrambe tali ipotesi delittuose la spogliazione in danno della vittima di consuma mercÃ" violenza o minaccia, il Progetto coglie la nota differenziale dei due delitti negli effetti della coercizione usata, riscontrando la rapina, se lâ??agente sâ??impossessa egli stesso della cosa altrui, e lâ??estorsione, se la persona, a cui la violenza o la minaccia Ã" diretta, Ã" obbligata a consegnare la cosaâ?•. Il criterio Ã" stato pacificamente accolto dalla giurisprudenza di

questa Corte, che distingue correntemente le due fattispecie proprio osservando che, nella rapina, il reo sottrae la res esercitando sulla vittima una violenza od una minaccia diretta e ineludibile, mentre nellâ??estorsione la coartazione non determina il totale annullamento della capacità del soggetto passivo, che Ã" soltanto â??costrettoâ?• a determinarsi come gli viene imposto dal soggetto agente, ma potrebbe determinarsi diversamente (così Sez. 2, n. 44954 del 17/10/2013, BarillÃ, Rv. 257315). 10.2. Come già evidenziato, tra le altre, da Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 ss. e Sez. 2, n. 51433 del 04/12/2013, Fusco, Rv. 257375, sia lâ??art. 393 c.p., comma 3, che lâ??art. 629 c.p., comma 2, (in questâ??ultimo caso, mediante richiamo dellâ??art. 628 c.p., comma 3, n. 1) prevedono che la pena Ã" aumentata â??se la violenza o minaccia Ã" commessa con armiâ?•, senza legittimare distinzioni tra armi bianche ed armi da fuoco: Ã" quindi normativamente prevista la qualificazione come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, aggravato dallâ??uso di unâ??arma, anche di condotte poste in essere con armi tali da rendere la violenza o la minaccia di particolare gravitÃ, ovvero â??costrittivaâ?•, e comunque â??sproporzionataâ?•, rispetto al fine perseguito. Detto riferimento appare decisivo, atteso che, secondo il contrario orientamento, siffatta condotta dovrebbe sempre integrare gli estremi del piÃ1 grave delitto di estorsione, il che, per espressa previsione di legge, non Ã". 10.3. La stessa Relazione del Guardasigilli al Re sul progetto del Codice penale, pur in estrema sintesi (pag. 158), osserva che la fattispecie tipica di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone Ã" â??comprensiva dâ??ogni specie di violenza, fisica o moraleâ?•, senza attribuire, quindi, alcuna rilevanza al quantum di violenza esercitata oppure alla gravitA della minaccia profferita. 10.4. Eâ?? stato, infine, già evidenziato da questa Corte (Sez. 6, n. 45064 del 12/06/2014, Sevdari, in motivazione) che â??le norme sostanziali poste a confronto non contengono alcuna gradazione (nÃ" â??verso lâ??altoâ?• nÃ" â??verso il bassoâ?•) delle modalità espressive della condotta violenta o minacciosa, e che le fattispecie si distinguono in base al solo finalismo della condotta medesima, che in un caso Ã" mirata al conseguimento di un profitto ingiusto, e nellâ??altro allo scopo, soggettivamente concepito in modo ragionevole, di realizzare, pur con modi arbitrari, una pretesa giuridicamente azionabile. In questa prospettiva, il livello offensivo della coercizione finisce con lâ??incidere sulla gradazione della pena, ma non sulla qualificazione del fattoâ? e: risulta, pertanto, evidente la â?? carenza di tipicità che si connette allâ??enucleazione, in assenza di qualsiasi segnale linguistico, di una sottofattispecie delle nozioni di violenza e minaccia, così â??gravemente intimidatorieâ?• da connotare ex se di ingiustizia qualunque finalismo, e dunque sostanzialmente da annullare la funzione definitoria del corrispondente riferimento alla specifica connotazione del profitto perseguito dallâ??estorsoreâ?•. 10.5. Deve, quindi, concludersi che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzati da una materialit \tilde{A} non esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazione allâ??elemento psicologico: nel primo, lâ??agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di

esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, lâ??agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia. 10.5.1. Ai fini della??integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dallâ??agente deve, peraltro, corrispondere esattamente allâ??oggetto della tutela apprestata in concreto dallâ??ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo pi \tilde{A}^1 ampia, atteso che ci \tilde{A}^2 che caratterizza il reato in questione Ã" la sostituzione, operata dallâ??agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e lâ??agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che lâ??oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente (Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362). Pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dellâ??illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale (Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, DemattÃ", Rv. 260584; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362), poichÃ" il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967). Detta verifica, come pure Ã" stato già osservato, Ã" preliminare: â??i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione si distinguono in relazione al profilo della tutelabilitA dinanzi allâ??autoritA giudiziaria del preteso diritto cui lâ??azione del reo era diretta, giacchÃ" tale requisito â?? che il giudice Ã" preliminarmente chiamato a verificare â?? deve ricorrere per la configurabilità del primo, mentre, se manca, determina la qualificazione del fatto alla stregua del secondoâ? (Sez. 2, n. 52525 del 10/11/2016, D.V., rv. 268764). In applicazione del principio, \tilde{A} " gi \tilde{A} stata, ad esempio, ritenuta la configurabilitA del delitto di estorsione, e non dellâ??esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, nei confronti del creditore che eserciti una minaccia per ottenere il pagamento di interessi usurari, poichÃ" in tal caso egli Ã" consapevole di porre in essere una condotta per ottenere il soddisfacimento di un profitto ingiusto, in quanto derivante da una pretesa contra ius (Sez. 2, n. 9931 del 09/03/2015, Iovine, Rv. 262566; Sez. 2, n. 26235 del 12/05/2017, Nicosia, Rv. 269968). 10.5.2. Orientamenti risalenti della giurisprudenza di questa Corte (Cass. 23 gennaio 1952, Costa, Riv. it. dir. pen., 1952, 419; Sez. 6, n. 1835 del 15/10/1969, Zarba, Rv. 113338) e parte della dottrina tradizionale, premesso che per la sussistenza del delitto di cui allâ??art. 393 c.p., la legge richiede soltanto lâ??uso della violenza o minaccia alla persona, avevano ritenuto non necessario che la persona rimasta vittima della violenza o della minaccia fosse quella in conflitto dâ??interessi con lâ??agente, poichÃ" si dovrebbe avere riguardo non tanto e non solo alla persona verso la quale si indirizza la violenza o la minaccia, â??ma al nesso di mezzo al fine che tra il fatto violento o la minaccia e il proposito di farsi ragione da sÃ" deve ricorrereâ?•, con lâ??ulteriore conseguenza che il reato, sempre che un tale nesso

sia riscontrabile, sarebbe completo in tutti i suoi elementi anche se la violenza o minaccia siano dirette non contro la??antagonista del soggetto attivo, ma contro altra e diversa persona. Lâ??orientamento può ritenersi ormai superato, e comunque non condivisibile: proprio in considerazione del fatto che la sussistenza del requisito della tutelabilitA dinanzi allâ??autorità giudiziaria del preteso diritto cui lâ??azione del reo Ã" diretta va verificata preliminarmente (poichÃ" commette il reato di cui allâ??art. 393 c.p. â??chiunqueâ?• possa ricorrere al giudice al fine di esercitare un preteso diritto), risulta evidente che lâ??agente non potrebbe azionare in giudizio la sua pretesa chiamando in causa, in garanzia, e senza titolo alcuno, i terzi oggetto di viiolenza o minaccia. Come già correttamente ritenuto, in più occasioni, da questa Corte, Ã", pertanto, configurabile, il delitto di estorsione nei casi in cui lâ??agente abbia esercitato la pretesa con violenza e/o minaccia in danno di un terzo assolutamente estraneo al rapporto obbligatorio esistente inter partes, dal quale scaturisce la pretesa azionata, per costringere il debitore ad adempiere (Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014, Cacciola, Rv. 260344: fattispecie in cui il creditore ed i coimputati avevano rivolto nei confronti del debitore gravi minacce in danno del figlio e della moglie; Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, dep. 2018, Gatto, Rv. 272017), poichÃ" essa non sarebbe tutelabile dinanzi allâ?? Autorità giudiziaria, risultando in concreto diretta a procurarsi un profitto ingiusto, consistente nellâ??ottenere il pagamento del debito da un soggetto estraneo al sottostante rapporto contrattuale (Sez. 2, n. 16658 del 16/01/2014, Dâ??Errico, Rv. 259555 e Sez. 2, n. 45300 del 28/10/2015, Immordino, Rv. 264967, entrambe in fattispecie nelle quali era stata usata violenza in danno del padre del debitore, per costringerlo ad adempiere il debito del figlio). 10.5.3. Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 c.p. assume, pertanto, decisivo rilievo lâ??esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purchÃ" lâ??agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; nellâ??estorsione, invece, lâ??agente non si rappresenta, quale impulso del suo operare, alcuna facoltA di agire in astratto legittima, ma tende allâ??ottenimento dellâ??evento di profitto mosso dal solo fine di compiere un atto che sa essere contra ius, perchÃ" privo di giuridica legittimazione, per conseguire un profitto che sa non spettargli. 11. Lâ??elemento psicologico del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e quello del reato di estorsione vanno accertati secondo le ordinarie regole probatorie: alla speciale veemenza del comportamento violento o minaccioso potrÃ, pertanto, riconoscersi valenza di elemento sintomatico del dolo di estorsione. Questa Corte Ã", infatti, ferma nel ritenere, in generale, che la prova del dolo, in assenza di esplicite ammissioni da parte dellâ??imputato, ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni ed, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei ad esprimere il fine perseguito dallâ??agente (Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, Di Salvo, Rv. 241339; Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208; Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012); con specifico riferimento al tema in esame, si Ã" inoltre osservato che â??il dolo

può essere tratto solo da dati esteriori, che ne indicano lâ??esistenza, e servono necessariamente a ricostruire anche il processo decisionale alla luce di elementi oggettivi, analizzati con un giudizio ex anteâ?•, e, di conseguenza, â??le forme esteriori della condotta, e quindi la gravitA della violenza e lâ??intensitA della??intimidazione veicolata con la minaccia, non sono momenti del tutto indifferenti nel qualificare il fatto in termini di estorsione piuttosto che di esercizio arbitrario ai sensi della??art. 393 c.p.a?•, ben potendo quindi costituire indici sintomatici di una volontA costrittiva, di sopraffazione, piuttosto che di soddisfazione di un diritto effettivamente esistente ed azionabile (Sez. 2, n. 44476 del 03/07/2015, Brudetti, Rv. 265320). 11.1. Un orientamento ha ritenuto che integra sempre gli estremi dellâ??estorsione aggravata dal c.d. â??metodo mafiosoâ?• (già D.L. n. 152 del 1991, art. 7, conv. L. n. 203 del 1991, ora art. 416-bis.1 c.p.), e non dellâ??esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone ugualmente aggravato, la condotta consistente in minacce di morte o gravi lesioni personali formulate dal presunto creditore e da un terzo estraneo al rapporto obbligatorio in danno della persona offesa, estrinsecatesi nellâ??evocazione dellâ??appartenenza di entrambi ad una organizzazione malavitosa di tipo mafioso, per la?? estrema incisivitA della forza intimidatoria esercitata, costituente indice del fine di procurarsi un profitto ingiusto, esorbitante rispetto al fine di recupero di somme di denaro sulla base di un preteso diritto (Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, P.G. in proc. Agostino, Rv. 264628). 11.1.1. Lâ??orientamento non puÃ² essere condiviso, poichÃ" la formulazione dellâ??art. 416-bis.1 c.p. non consente di affermare che la circostanza aggravante in oggetto sia assolutamente incompatibile con il reato di cui allâ??art. 393 c.p.; residua al più la possibilità di valorizzare lâ??impiego del c.d. â??metodo mafiosoâ?•, unitamente ad altri elementi, quale elemento sintomatico del dolo di estorsione. 12. A ben vedere, il denunciato contrasto di orientamenti riguardante la distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 c.p. risulta più apparente che reale. 12.1. Limitando la disamina che segue alle decisioni più recenti e significative, nella fattispecie esaminata da Sez. 5, n. 35563 del 17/07/2019, Russo, Rv. 277316, il creditore, agendo con metodo mafioso, aveva dato alle fiamme una minipala nel giardino di una villa di proprietÃ della persona offesa, con il rischio che il fuoco si propagasse anche allâ??immobile, arrecando un danno ben superiore rispetto allâ??entità del credito vantato: in siffatta situazione, lâ??impiego del metodo mafioso, che aveva comportato lâ??attuazione della pretesa in forme che, richiamando alla mente del soggetto passivo il potere di intimidazione dellâ??associazione criminale e la promessa di passare ad ulteriori e più gravi danneggiamenti, ed il rischio di cagionare al debitore danni sproporzionati rispetto allâ??entità del debito, senzâ??altro esorbitanti rispetto al fine di ottenere il pagamento del credito ed idonei ad annichilire le capacitA di reazione della persona offesa, integravano certamente il necessario dolo di estorsione. Nella fattispecie esaminata da Sez. 2, n. 33712 del 08/06/2017, Michelini, Rv. 270425, la stessa decisione dA preliminarmente atto che lâ??imputato non vantava alcun credito ragionevolmente azionabile nei confronti del debitore, e tale rilievo risultava senzâ??altro assorbente. Nella fattispecie esaminata da Sez. 2, n. 1921 del 18/12/2015, dep. 2016, Li, Rv. 265643, si era accertato che lâ??agente aveva

richiesto al proprio debitore â??una somma maggiore di quanto dalla stessa in precedenza richiesto perchÃ" a suo dire â??bisognava pagare i ragazziâ?• (cioÃ" i concorrenti nel reato da lei chiamati ad agire con violenza e minacce nei confronti della persona offesa) â?•: a prescindere dal fatto che â??le modalitA di soddisfacimento del preteso diritto erano travalicate in forme di particolare violenza, sistematicità e pervicaciaâ?•, pure valorizzato, in realtA risultava preliminare il rilievo che la??agente ed i terzi incaricati della riscossione avevano perseguito (anche) la soddisfazione di una pretesa giudizialmente non azionabile. Nella fattispecie esaminata da Sez. 2, n. 44657 del 08/10/2015, Lupo, Rv. 265316, gli imputati avevano posto in essere condotte violente e minacciose nei confronti delle diverse persone offese â?? per lo più soggetti in situazione di grave crisi finanziaria â?? finalizzate non solo al recupero di crediti originari, ma anche al perseguimento di un autonomo profitto rappresentato dallâ??acquisizione della percentuale concordata come â??tangenteâ?• per la riscossione delle somme, e quindi per la soddisfazione di una pretesa giudizialmente non azionabile. Nella fattispecie esaminata dalla già citata Sez. 2, n. 44476 del 03/07/2015, Brudetti, Rv. 265320, alla p.o., sottoposta ad una serie continua di gravi minacce da parte di più persone, singolarmente e in gruppo, â??fu poi intimato di firmare cambiali in bianco (che effettivamente in seguito firmÃ² a decine sul cruscotto di unâ??autovettura nei pressi dello stadio di Casal di Principe) e venne anche prospettata (..) la possibilitA di lavorare, unitamente ai fratelli, presso unâ??azienda della zona, onde guadagnare le somme necessarie a ripianare lâ??esposizione debitoria (prospettiva imposta con la forza dellâ??intimidazione, e non quale espressione sintomatica di una libera scelta lavorativa)â?•: i soggetti agenti avevano, quindi, perseguito la soddisfazione di una pretesa giudizialmente non azionabile, non essendo mossi dal ragionevole intento di trovare soddisfazione di un preteso diritto. Nella fattispecie esaminata da Sez. 6, n. 17785 del 25/03/2015, Pipitone, Rv. 263255, i contratti preliminari rispetto ai quali, con le violenze accertate, si intendeva indurre le pp.oo. a far seguire la stipula un contratto di vendita di quota, â??erano stati stipulati nel 1989, non dagli attuali soci della (â?|) s.r.l. ma dagli originari soci della stessa (â?|); occorreva, dunque, un formale conferimento della relativa posizione negoziale nella societA e di tanto manca agli atti la prova si che, dal punto di vista documentale, come evidenziato dal Tribunale, la pretesa ancorata al citato preliminare risulta comunque riferibile a soggetti diversi dagli odierni indagati (â?!)â?•: i soggetti agenti perseguivano, quindi, la soddisfazione di una pretesa giudizialmente non azionabile. Nella fattispecie esaminata da Sez. 2, 9759 del 10/02/2015, Gargiuolo, Rv. 263298, 1â??imputato, per riscuotere il suo credito, si era avvalso di due pregiudicati, che avevano minacciato la persona offesa di dare alle fiamme il suo locale e di cagionare gravi lesioni a lui ed ai suoi familiari ove non avesse pagato il debito, ed aveva quindi perseguito la soddisfazione di una pretesa giudizialmente non azionabile, avendo agito anche in danno di terzi estranei al rapporto obbligatorio vantato. Nella fattispecie esaminata da Sez. 5, n. 19230 del 03/05/2013, Palazzotto, Rv. 256249, ricorreva, con riferimento ad entrambi i tentativi di estorsione contestati e ritenuti, la circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, convertito dalla L. n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis.1 c.p.), â??in quanto le modalitA della minaccia, la sua stessa

indeterminatezza, lâ??intervento di persona formalmente estranea al rapporto tra S. e T., la vicinanza di P. a personaggi della famiglia F. (ovviamente la separazione legale di questo imputato dalla moglie di per sÃ" non puÃ2 essere circostanza significativa), la richiesta di versare Euro 15.000 a favore proprio della famiglia mafiosa del quartiere, sono tutte circostanze che militano, come correttamente hanno ritenuto i giudici di appello, nel senso della sussistenza dellà??utilizzazione del metodo mafioso. E se, erroneamente, anche il secondo giudice ha escluso, con riferimento al primo episodio estorsivo, la sussistenza della predetta aggravante (e tale errore non puÃ2 essere corretto in mancanza di una impugnazione sul punto della parte pubblica), non vi Ã" ragione per la quale non si debba riconoscerne la sussistenza e la operativitA con riferimento al secondo episodio estorsivoâ?• : lâ??estrema invasività della forza intimidatoria esercitata costituiva, pertanto, indice del fine di procurarsi un profitto ingiusto, esorbitante rispetto al fine di soddisfazione di una legittima pretesa civilistica. 12.2. Anche il riferimento, come criterio per distinguere i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni dallâ??estorsione, allâ??effetto â??costrittivoâ?• della condotta di estorsione, pur essendo stato in piÃ1 occasioni enunciato, non Ã" stato mai concretamente e decisivamente valorizzato, poichÃ", in tutte le sentenze che lo hanno accolto, la pretesa azionata dal presunto creditore non sarebbe stata in realtA azionabile in giudizio: â?? nel caso esaminato da Sez. 2, n. 36928 del 04/07/2018, Maspero, Rv. 273837, il credito del quale si pretendeva soddisfazione non era esigibile, â??tenuto conto dei vincoli imposti da Equitalia sui beni della vittimaâ?•; â?? nel caso esaminato da Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016, Guarnieri, Rv. 267123, il terzo incaricato della riscossione aveva agito per la soddisfazione di un credito rispetto al quale era già stata esperita una infruttuosa azione esecutiva, e quindi â?? attraverso la condotta contestata â?? pretendeva inammissibilmente di aggredire le cc.dd. res sacra miseris; â?? nel caso esaminato da Sez. 2, n. 55137 del 03/07/2018, Arcifa, Rv. 274469, attraverso la condotta contestata, il creditore aveva richiesto la corresponsione di interessi usurari, pretesa certamente non azionabile in giudizio. 13. Alla luce della disamina che precede, possono essere esaminate le connotazioni del concorso di persone nei reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di estorsione. 13.1. La giurisprudenza di questa Corte ha tradizionalmente affermato che, per configurare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in luogo di quello di estorsione, nel caso in cui la condotta tipica sia posta in essere da un terzo a tutela di un diritto altrui, occorre che il terzo abbia commesso il fatto al solo fine di esercitare il preteso diritto per conto del suo effettivo titolare, dal quale abbia ricevuto incarico di attivarsi, e non perchÃ" spinto anche da un fine di profitto proprio, ravvisabile ad esempio nella promessa o nel conseguimento di un compenso per sÃ", anche se di natura non patrimoniale (Sez. 2, n. 11282 del 2/10/1985, Conforti, Rv. 171209); qualora il terzo agente â?? seppure inizialmente inserito in un rapporto inquadrabile ex art. 110 c.p. nella previsione dellâ??art. 393 â?? inizi ad agire in piena autonomia per il perseguimento dei propri interessi, deve ritenersi che tale condotta integri gli estremi del concorso nel reato di estorsione ex artt. 110 e 629 c.p. (Sez. 2, n. 8836 del 05/02/1991, Paiano, Rv. 188123; Sez. 2, n. 4681 del 21/03/1997, Russo, Rv. 207595; Sez. 5, n. 29015 del 12/07/2002, Aligi, Rv. 222292; Sez. 5, n. 22003 del 07/03/2013,

Accarino, Rv. 255651). 13.2. Questo orientamento va condiviso e ribadito. Due sono i punti di partenza di questa ulteriore disamina, necessariamente costituiti dai principi in precedenza affermati: â?? il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ha natura di reato proprio non esclusivo; â?? il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia o violenza alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione allâ??elemento psicologico. Di conseguenza, se, ai fini della distinzione tra i reati de quibus, alla partecipazione al reato di terzi concorrenti non creditori (abbiano, o meno, posto in essere la condotta tipica) non Ã" possibile attribuire rilievo decisivo, risulta, al contrario, determinante il fatto che i terzi eventualmente concorrenti ad adiuvandum del preteso creditore abbiano, o meno, perseguito (anche o soltanto) un interesse proprio. Ove ciò sia accaduto, i terzi (ed il creditore) risponderanno di concorso in estorsione; in caso contrario, ove cioÃ" i concorrenti nel reato abbiano perseguito proprio e soltanto lâ??interesse del creditore, nei limiti in cui esso sarebbe stato in astratto giudizialmente tutelabile, tutti risponderanno di concorso in esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 13.3. Non appare inopportuno precisare che, di conseguenza, nei casi in cui ricorra la circostanza aggravante della c.d. â??finalità mafiosaâ?• (art. 416-bis.1 c.p.: essere â??i delitti punibili con pena diversa dallâ??ergastolo commessi (â?l) al fine di agevolare lâ??attività delle associazioni previsteâ? • dallâ?? art. 416-bis c.p.), la finalizzazione della condotta alla soddisfazione di un interesse ulteriore (anche se di per sÃ" di natura non patrimoniale) rispetto a quello di ottenere la mera soddisfazione del diritto arbitrariamente azionato, comporta la sussumibilità della fattispecie sempre e comunque nella sfera di tipicità dellâ??art. 629 c.p., con il concorso dello stesso creditore, per avere agevolato il perseguimento (anche o soltanto) di una finalitA (anche soltanto lato sensu) di profitto di terzi. Dâ??altro canto, questa Corte ha già chiarito che non Ã" configurabile il reato di ragion fattasi, bensì quello di estorsione (in concorso con quello di partecipazione ad associazione per delinquere), allorchÃ" si sia in presenza di una organizzazione specializzata in realizzazione di crediti per conto altrui, la quale operi, in vista del conseguimento anche di un proprio profitto, mediante sistematico ricorso alla violenza o ad altre forme di illecita coartazione nei confronti dei soggetti indicatile come debitori (Sez. 2, n. 1556 del 01/04/1992, Dionigi, Rv. 189943; Sez. 2, n. 12982 del 16/02/2006, Caratozzolo, Rv. 234117). 14. Vanno conclusivamente enunciati i seguenti principi di diritto: â??i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni hanno natura di reato proprio non esclusivoâ?•; â??il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione allâ??elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorieâ?•; â??il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone Ã" configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità â?•. 15. Così focalizzata la distinzione tra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone ed il reato di estorsione, appare evidente che, diversamente da quanto ritenuto nellâ??ordinanza di rimessione, non residui alcuno spazio per ipotesi di concorso formale, risultando le due fattispecie, proprio in

relazione allâ??elemento psicologico, alternative: nei casi di concorso in estorsione, lâ??eventuale fine di soddisfazione di un diritto del preteso creditore resta, infatti, assorbito nel concorrente fine di profitto illecito dei terzi concorrenti. 16. PuÃ² ora procedersi alla disamina dei motivi di ricorso dei ricorrenti, partendo da quelli comuni. 16.1. Con riguardo alla formulazione dei primi due motivi del ricorso F., e di tutti i motivi dei ricorsi G. e P., Ã" necessario ribadire che non Ã" consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione dellâ??art. 192 c.p.p., anche se in relazione allâ??art. 125 e art. 546, comma 1, lett. e), per censurare lâ??omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, in quanto i limiti allâ??ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dallâ??art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lett. c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi della??inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullitA (Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518). Invero, la specificitA del motivo di cui allâ??art. 606, comma 1, lett. e), dettato in tema di ricorso per cassazione al fine di definirne lâ??ammissibilitA per ragioni connesse alla motivazione, esclude che la??ambito della predetta disposizione possa essere dilatato per effetto delle citate regole processuali concernenti la motivazione, utilizzando la â??violazione di leggeâ?• di cui allâ??art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), e ciò sia perchÃ" la deducibilitĂ per cassazione Ă" ammissibile solo per la violazione di norme processuali â??stabilite a pena di nullitÃ, inutilizzabilitÃ, inammissibilità o decadenzaâ?•, sia perchÃ" la puntuale indicazione di cui alla lettera e) ricollega a tale limite ogni vizio motivazionale. Dâ??altro canto, la riconduzione dei vizi di motivazione alla categoria di cui alla lettera c) stravolgerebbe lâ??assetto normativo delle modalità di deduzione dei predetti vizi, che limita la deduzione ai vizi risultanti â??dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravameâ?• (lett. e)), laddove, ove se fossero deducibili quali vizi processuali ai sensi della lettera c), in relazione ad essi questa Corte di legittimitA sarebbe gravata da un onere non selettivo di accesso agli atti. Queste Sezioni Unite (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) hanno, infatti, da tempo chiarito che, nei casi in cui sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, ai sensi dellâ??art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), un error in procedendo, la Corte di cassazione Ã" giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può procedere allâ??esame diretto degli atti processuali, che resta, al contrario, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo (oltre che dal normativamente sopravvenuto riferimento ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame), quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicitÃ della motivazione. Deve conclusivamente ritenersi che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimitA ai sensi della??art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ha lâ??onere â?? sanzionato a pena di aspecificitÃ, e quindi di inammissibilitA, del ricorso â?? di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente

manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimitA la funzione di rielaborare lâ??impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. 16.1.1. Con riguardo alla formulazione del primo motivo del ricorso F., Ã" necessario ribadire che non Ã" consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, Di Vincenzo, Rv. 261551). Invero, lâ??inosservanza di disposizioni della Costituzione, non prevista tra i casi di ricorso dalla??art. 606 c.p.p., puÃ² soltanto costituire fondamento di questione di legittimitA costituzionale, nel caso di specie non proposta. Analoga sorte incontra la censura riguardante la presunta violazione di disposizioni della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dellâ??uomo e delle libertà fondamentali, a sua volta proponibile in ricorso unicamente a sostegno di una questione di costituzionalitA di una norma interna, poichA" le norme della Convenzione EDU, così come interpretate dalla Corte Europea dei diritti dellâ??uomo, rivestono il rango di fonti interposte, integratrici del precetto di cui allâ??art. 117 Cost., comma 1, (sempre che siano conformi alla Costituzione e siano compatibili con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti). Ma ancora una volta siffatta questione di legittimitÃ costituzionale non risulta proposta in ricorso. Deve, pertanto, ritenersi non consentito il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU, poichÃ" la loro inosservanza non Ã" prevista tra i casi di ricorso dallâ??art. 606 c.p.p. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimitA costituzionale. 16.1.2. Con riguardo alla formulazione del primo motivo del ricorso G., Ã" necessario ribadire che non Ã" consentito il motivo di ricorso che deduca vizi di motivazione con riferimento a questioni di diritto. Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 4, n. 4173 del 22/02/1994, Marzola, Rv. 197993; Sez. 2, n. 3706 del 21/01/2009, p.c. in proc. Haggag, Rv. 242634; Sez. 2, n. 19696 del 20/05/2010, Maugeri, Rv. 247123; Sez. 3, n. 6174 del 23/10/2014, dep. 2015, Monai, Rv. 264273; Sez. 1, n. 16372 del 20/03/2015, P.G. in proc. De Gennaro, Rv. 263326; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M: in proc. AltoÃ", Rv. 268404), anche sotto la vigenza dellâ??abrogato codice di rito (Sez. 4, n. 6243 del 07/03/1988, Tummarello, Rv. 178442), il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimitA A" soltanto quello attinente alle questioni di fatto, non anche a quelle di diritto, giacchÃ" ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano state comunque esattamente risolte, non puÃ² sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la avessero sorretta; dâ??altro canto, lâ??interesse allâ??impugnazione potrebbe nascere solo dallà??errata soluzione di una questione giuridica, non dallà??eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque

corretta di una siffatta questione. Ne consegue che, in sede di legittimitÃ, i vizi di motivazione indicati dallâ??art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito, non soltanto allorquando la soluzione di esse sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, poichÃ", ove la soluzione di esse non sia giuridicamente corretta, sarà necessario dedurre come motivo di ricorso lâ??intervenuta violazione di legge. Deve, pertanto, concludersi che i vizi di motivazione indicati dallâ??art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito, poichÃ" questâ??ultimo non ha lâ??onere di motivare lâ??interpretazione prescelta, essendo sufficiente che essa sia corretta. 16.1.3. Con riguardo alla formulazione del secondo, del terzo, del quarto e del quinto motivo del ricorso F., Ã", infine, necessario ribadire che difetta della specificitÃ richiesta dallâ??art. 581 c.p.p., comma 1 e art. 591 c.p.p. il motivo che deduca promiscuamente i vizi di motivazione indicati dallâ??art. 606 c.p.p., commi, lett. e), (Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, P.G. in proc. Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518). Invero, lâ??art. 606, comma 1, lett. e), se letto in combinazione con lâ??art. 581, comma 1, lett. d), evidenzia che non puÃ² ritenersi consentita lâ??enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietA od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. Il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimitA ha quindi lâ??onere â?? sanzionato a pena di a-specificit \tilde{A} , e quindi, in parte qua, di inammissibilit \tilde{A} , del ricorso \hat{a} ?? di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimitA la funzione di rielaborare lâ??impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificit \tilde{A} . Non \tilde{A} ", pertanto, consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dellâ??art. 192 c.p.p., anche se in relazione allâ??art. 125 c.p.p. e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), per censurare lâ??omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti allâ??ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dallâ??art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui allâ??art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilit \tilde{A} , nullit \tilde{A} , inammissibilit \tilde{A} , decadenza. 17. Ci \tilde{A}^2

premesso in rito, Ã" possibile passare allâ??esame delle doglianze comuni inerenti allâ??accertamento dei fatti contestati (primo e secondo motivo ricorso F.; primo motivo ricorso G.; primo motivo ricorso P.). 17.1. La Corte di appello (come già il primo giudice) ha ritenuto accertato che: â?? tra la Al.de.gra. Costruzioni s.r.l. di A.A. e Gr.Gi. e Gr.Ni. era stato stipulato un contratto di permuta, in forza del quale questâ??ultimo cedeva alla prima un suolo edificabile libero da vincoli, sul quale la prima avrebbe realizzato un complesso residenziale formato da più villette, obbligandosi a cedere al G. â??il 30% da calcolarsi sulla superficie lorda di ingombro del fabbricatoâ?• degli immobili edificati sui terreni di sua proprietà alcune delle quali, non appena ultimate; â?? Gr.Pi., sorella dellâ??imputato Gr.Ni., aveva agito in sede civile contro la Al.de.gra. Costruzioni s.r.l. di A.A. e Gr.Gi. vantando vari diritti reali sul fondo permutato; â?? la Al.de.gra. Costruzioni s.r.l. di A.A. e Gr.Gi. aveva chiamato in causa Gr.Ni. per esserne garantito, ed aveva nelle more non provveduto al trasferimento a questâ??ultimo delle villette pattuite, in attesa dellâ??esito della causa; â?? il 12 aprile 2013 Gr.Ni. si era presentato senza preavviso presso il cantiere della Al.de.gra. Costruzioni s.r.l., in compagnia di tali S. e N. (successivamente identificati per gli odierni coimputati P.S. e F.N.): questâ??ultimo riferiva ad A.A. e Gr.Gi. che il G. gli doveva settantamila Euro, e li invitava, pertanto, ad intestare sollecitamente al G. le villette promesse, onde consentirgli di venderle e saldare il debito; il G. confermava lâ??esistenza del debito, a sua volta insistendo per il trasferimento delle villette. Lâ?? A. ed il Gr. replicavano che il trasferimento non avrebbe avuto luogo fino a che la sorella del G. non avesse posto fine al contenzioso pendente, ma il soggetto di nome N. (F.) insisteva nella pretesa, aggiungendo che, se non avessero adempiuto, â??qualcuno si sarebbe fatto maleâ?•; nel dire ciÃ², aveva fatto capire di essere inserito in ambienti malavitosi (evocando una vicenda che lo aveva interessato: per vicende di â??ndrangheta, aveva subito un sequestro di beni che gli erano poi stati restituiti), e si era offerto di fungere da intermediario con G.P., conosceva da tempo, aggiungendo, con tono percepito dallâ?? A. e dal Gr. come ironico ed intimidatorio, â??che belle villette che state costruendoâ?•. Dal canto suo, lâ??altro ignoto visitatore (P.S.) (non il F., come erroneamente affermato dalla Corte di appello: cfr. f. 2 della sentenza di primo grado in riferimento alla denuncia delle pp.00.) aveva preso sotto braccio lâ?? A. invitandolo a chiudere subito la faccenda. Il Gr. aveva fotografato i due a loro insaputa mente discutevano con lâ?? A.; dopo qualche ora, verso le 14.20, lâ?? A. era stato contattato sulla propria utenza cellulare dal predetto (F.N.), il quale gli aveva comunicato di aver parlato con G.P. e con i suoi legali, e di avere risolto tutto; i tre odierni coimputati erano poi ritornati in cantiere, dove avevano trovato il solo Gr., al quale N. (F.) aveva riferito dellâ??ultimo colloquio avuto con lâ?? A.; â?? il giorno successivo, lâ?? A. ed il Gr. avevano denunciato lâ??accaduto alle forze dellâ??ordine. 17.2. CiÃ² premesso in fatto, osserva il collegio che la??incontro avvenuto il 12 aprile 2013 non era certamente stato casuale: il F. ed il P. avevano mostrato da subito di essere al corrente dei fatti, di necessità appresi dal G., ed avevano immediatamente palesato il loro scopo: forzare lâ??adempimento della controprestazione delle pp.oo. onde trarre soddisfazione di un proprio interesse (lâ??adempimento di un credito vantato dal F. nei confronto del G.; alle

pp.oo. non era stata manifestata la circostanza menzionata dai ricorrenti â?? che anche il P. fosse creditore del G.), formulando allâ??indirizzo delle pp.oo. espressioni incensurabilmente considerate dai giudici del merito minatorie. Il G. aveva di necessitÃ informato i complici dei fatti, li aveva accompagnati in cantiere, aveva confermato lâ??esistenza del proprio debito verso il F. ed era il beneficiario della condotta posta in essere; il P. con la sua presenza aveva necessariamente rafforzato la valenza delle minacce profferite dal F. in danno delle pp.00., attivandosi per parte sua in prima persona attraverso lâ??invito a risolvere la situazione in fretta. Del tutto fisiologica Ã" la mancata percezione di un profitto (della quale si duole in ricorso il P.), essendo rimasta la condotta allo stadio del tentativo. Infine, la Corte di appello ha specificamente esaminato i motivi di gravame degli imputati, incensurabilmente rilevandone la carenza di specificit\(\tilde{A} \) (f. 4 della sentenza impugnata). I motivi di ricorso sono, pertanto, ad un tempo, privi della necessaria specificità (reiterando doglianze già compiutamente disattese dalla Corte di appello, in difetto del compiuto riferimento alle argomentazioni contenute in proposito nel provvedimento impugnato) e manifestamente infondati. 18. I motivi comuni inerenti alla qualificazione giuridica dei fatti accertati (terzo motivo ricorso F.; secondo motivo ricorso G.; secondo motivo ricorso P.) sono infondati. 18.1. Si Ã" premesso (cfr. p. 10.5.1 di queste Considerazioni in diritto) che, ai fini della qualificazione di un fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone oppure come estorsione, Ã" preliminare la verifica della tutelabilità dinanzi allâ??autorità giudiziaria del preteso diritto alla cui soddisfazione lâ??azione del reo era diretta, giacchÃ" tale requisito deve ricorrere per la configurabilitA del primo, mentre, se manca, determina la qualificazione del fatto alla stregua del secondo. Nel caso di specie, alla??esito di questa preliminare verifica emerge con evidenza che la pretesa azionata dal G. non sarebbe stata in alcun modo tutelabile in giudizio: di qui, la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti accertati come estorsione. Secondo quanto accertato, ed in difetto di contestazioni degli imputati sul punto, tra la Al.de.gra. Costruzioni s.r.l., facente capo alle pp.oo., ed il G. era stato stipulato un contratto di permuta, in forza del quale questâ??ultimo cedeva alla prima un suolo edificabile libero da vincoli, sul quale la prima avrebbe realizzato un complesso residenziale formato da più villette, obbligandosi a cedere al G. â??il 30% da calcolarsi sulla superficie lorda di ingombro del fabbricatoâ?• degli immobili edificati sui terreni di sua proprietÃ alcune delle quali, non appena ultimate; G.P., sorella dellâ??imputato, aveva agito in sede civile contro la Al.de.gra. Costruzioni s.r.l. vantando vari diritti reali sul fondo permutato, e le odierne pp.00. avevano chiamato in causa il G. per esserne garantito, non provvedendo, in attesa dellâ??esito della causa, al trasferimento a questâ??ultimo delle villette pattuite. In proposito, lâ??ordinanza di rimessione (f. 5) afferma che il G. aveva â??una pretesa giudizialmente tutelabile dato che avrebbe potuto agire ex art. 2932 c.c. per ottenere lâ??adempimento del preliminare che obbligava la societA ALDe.Gra. a cedergli â??il 30% da calcolarsi sulla superficie lorda di ingombro del fabbricatoâ?• degli immobili edificati sui terreni di sua proprietA â?, dimenticando di avere correttamente premesso a f. 2 che â??la sorella del G. promuoveva un contenzioso civile che investiva la validitA della permutaâ?•.

La stessa Corte di appello (f. 4 della sentenza impugnata) aveva correttamente valorizzato il fatto che la sorella del G. avesse promosso contro la societA facente capo alle pp.00. un contenzioso civile che investiva la validitA della permuta, confermato dal tenore dei relativi atti allegati dagli stessi ricorrenti ai rispettivi ricorsi. Ciò premesso, ritiene il collegio che, in presenza di un potenziale inadempimento del G., che avrebbe dovuto cedere in permuta alle pp.oo. un fondo libero da vincoli, sul quale tuttavia la sorella P. vantava, al contrario, diritti reali di varia natura, era del tutto legittima la pretesa delle pp.oo. (documentalmente avvalorata dallâ??operata chiamata in causa) di non adempiere la propria controprestazione (inadimplenti non est adimplendum); al contrario, il G. non avrebbe avuto la possibilitA di agire giudizialmente, con ragionevoli probabilità di successo, per ottenere dalle pp.oo. lâ??adempimento della pattuita controprestazione, fino a che il giudizio intentato dalla sorella P. in loro danno non si fosse concluso con la soccombenza dellâ??attrice. Del tutto illegittima, perchÃ" neppure astrattamente tutelabile dinanzi allâ??autorità giudiziaria, era, quindi, la pretesa del G. di ottenere lâ??adempimento della controprestazione da parte delle pp.oo., intimidendole al fine di impedir loro di far valere lâ??inadempimento di controparte. Si aggiunga, per completezza, che la condotta accertata avrebbe in ogni caso integrato gli estremi del concorso in estorsione, poichà i terzi F. e P. si erano arbitrariamente attivati, profferendo le accertate minacce, non nellâ??esclusivo interesse del creditore G., bensì perseguendo anche un proprio ulteriore interesse (il soddisfacimento del credito vantato nei confronti del predetto coimputato G.). 19. Il quarto motivo del ricorso F., il terzo motivo del ricorso G. ed il quarto motivo del ricorso P., riguardanti la circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, convertito dalla L. n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis.1 c.p.) sono, ad un tempo, privi della necessaria specificità (reiterando doglianze già compiutamente disattese dalla Corte di appello, in difetto del compiuto riferimento alle argomentazioni contenute in proposito nel provvedimento impugnato) e manifestamente infondati. Richiamando quanto già evidenziato dal Tribunale (come Ã" fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilitA), la Corte di appello â?? con argomentazioni giuridicamente corrette, nonchÃ" esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede â?? ha argomentato la contestata statuizione valorizzando lâ??intervenuta formulazione di minacce allusive di chiaro stampo mafioso, formulate dal F., ma alla presenza dei coimputati che mostravano alla??evidenza di aderirvi (il G. anche quale beneficiario non dissenziente, il P. invitando le pp.oo. a far presto) da parte di persone sconosciute alle pp.oo., che avevano senza motivo evocato la propria provenienza geografica da luoghi nei quali operano notoriamente clan malavitosi, oltre che (attraverso il riferimento a pregresse vicende giudiziarie) la vicinanza ad essi. La giustificazione fornita dal F. (e sostenuta dai coimputati) per aver evocato proprie pregresse vicende giudiziarie (a causa del sequestro di beni subito, la sua attivitA era bloccata ed aveva quindi tempo libero da dedicare alla vicenda Al.de.gra â?? G.) Ã" documentalmente smentita da quanto dalle pp.oo. immediatamente sin dal momento della denuncia, sporta il giorno dopo i fatti, e nella quale Ã" precisato che lo stesso F. aveva detto loro che i beni gli erano già stati restituiti; ciÃ² conferma, piuttosto, la valenza intimidatoria tipicamente

â??mafiosaâ?• del riferimento, atto ad ingenerare nelle pp.00. il convincimento dellâ??impunità dello sconosciuto interlocutore proveniente da territori di â??ndrangheta. A fronte di tali rilievi, gli imputati si sono limitati a reiterare le doglianze giÃ incensurabilmente disattese dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa â??letturaâ?• delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti delle prove valorizzate. 20. Privi della necessaria specificità (reiterando doglianze già compiutamente disattese dalla Corte di appello, in difetto del compiuto riferimento alle argomentazioni contenute in proposito nel provvedimento impugnato) e manifestamente infondati sono i motivi degli imputati G. (secondo) e P. (terzo) concernenti la mancata configurazione della desistenza, essendo stata la condotta minatoria portata a compimento. Questa Corte ha, infatti, già chiarito che, nei reati di danno a forma libera, la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non Ã" configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre lâ??evento (Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, supino, Rv. 264226, specificamente in tema di estorsione; conformi, Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Natalizio, Rv. 272677; Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer, Rv. 271435). 21. Ugualmente privi della necessaria specificitA (reiterando doglianze giA compiutamente disattese dalla Corte di appello, in difetto del compiuto riferimento alle argomentazioni contenute in proposito nel provvedimento impugnato) e manifestamente infondati sono i motivi degli imputati concernenti il diniego delle circostanze attenuanti generiche ed il complessivo trattamento sanzionatorio (quinto motivo ricorso F.; quarto motivo ricorso G.; quinto motivo ricorso P.), in considerazione dei rilievi con i quali la Corte di appello â?? con argomentazioni giuridicamente corrette, nonchÃ" esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede â?? ha motivato le contestate statuizioni, valorizzando la premessa estrema gravità del reato, nonchÃ" lâ??assenza di decisivi elementi sintomatici della necessaria meritevolezza, che: â?? il ricorso F. trae da elementi al contrario irrilevanti (lâ??incensuratezza lo Ã", dal 2009, per legge; la mancata pervicacia nel perseguire il fine di profitto Ã" dovuta alla tenacia delle pp.oo., che sporsero prontamente denuncia); â?? il ricorso G. ed il ricorso P. non indicano convincentemente. Questa Corte ha, infine, già chiarito che lâ??applicazione delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi sulla scelta da parte dellâ??imputato di definire il processo nelle forme del rito abbreviato, che implica ex lege lâ??applicazione di una predeterminata riduzione della pena, poichÃ" in caso contrario la stessa circostanza comporterebbe due distinte determinazioni favorevoli allâ??imputato (Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, Di Puccio, Rv. 277271; Sez. 2, n. 24312 del 25/03/2014, Diana, Rv. 260012). Nel complesso, si Ã" comunque pervenuti per tutti allâ??irrogazione di pene estremamente miti, perchÃ" ben lontane dai possibili limiti edittali massimi, ed anzi prossime a quelli minimi. 22. Vanno ora esaminati gli ulteriori motivi dedotti dagli imputati. 22.1. Il primo motivo del ricorso F., con il quale il ricorrente lamenta violazione dellà??art. 2, Prot. 7, Conv. EDU (poichÃ" la Corte di appello, richiamando le argomentazioni della sentenza di primo grado, assseritamente senza tener conto dei motivi di gravame, gli avrebbe negato il

diritto ad un doppio grado di giudizio convenzionalmente garantito) Ã" manifestamente infondato. In realtÃ, secondo lâ??univoco orientamento della Corte EDU, lâ??invocata garanzia Ã" soddisfatta anche dallâ??esistenza nellâ??ordinamento interno di un mero rimedio di legittimitÃ: si afferma, infatti, che â??gli Stati contraenti hanno in linea di principio un potere discrezionale di decidere sulle modalitA di esercizio del diritto previsto dallâ??art. 2 del Protocollo n. 7. Quindi, lâ??esame di una condanna da parte di un tribunale superiore puÃ² riguardare sia questioni di fatto che di diritto, oppure essere limitato alle sole questioni di dirittoâ?• (in tal senso, conformemente, Corte EDU, Sez. 3, 13/02/2001, caso Krombach c. Francia, p. 96; Corte EDU, Sez. 1, 08/01/2009, caso Panou c. Grecia, p. 32; Corte EDU, Sez. 1, 08/01/2009, caso Patsouris c. Grecia, p. 35). 22.2. Deve aggiungersi che, come premesso, la Corte di appello ha in realtA esaminato e puntualmente disatteso le obiezioni difensive. 22.3. Il quarto motivo del ricorso G., con il quale il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui allâ??art. 114 c.p., non Ã" consentito. Eâ?? pur vero che la Corte di appello non disattende espressamente il corrispondente motivo di gravame; deve, peraltro, evidenziarsi che lo stesso era carente della necessaria specificitA, perchA" formulato in modo del tutto assertivo (f. 10 dellâ??atto di appello: â??in ragione della minima importanza della condotta del G. nel fatto addebitato in concorso, si invoca la concessione dellâ??attenuante di cui allâ??art. 144 c.p. (rectius, art. 114)�), senza alcuna argomentazione a sostegno, come sarebbe stato ancor più necessario ove si consideri che lâ??imputato era il creditore beneficiario della condotta concorsualmente posta in essere, e risultava quindi affetto da una insanabile causa dâ??inammissibilitÃ, dichiarabile anche in questa sede a norma dellâ??art. 591 c.p.p., comma 4. 23. Il rigetto dei ricorsi comporta, ai sensi dellâ??art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento, ciascuno per sÃ", delle spese processuali, essendo stato abrogato, per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 67, il vincolo di solidariet A fra coimputati nellâ??obbligo di pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 16 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

Campi meta

Massima: In ordine ai rapporti tra il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone di cui allâ??art. 393 c.p. e il delitto di estorsione di cui allâ??art. 629 c.p., si differenziano tra loro in relazione allâ??elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie.

Supporto Alla Lettura: Il delitto di estorsione si concreta, secondo la formula dell'art. 629 c.p., nel fatto di chi mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La norma descrive la condotta (la violenza e la minaccia), una serie di eventi naturalistici (il metus indotto nel soggetto passivo e la di lui conseguente condotta di disposizione patrimoniale, il danno e il profitto ingiusto) e il nesso causale tra la minaccia o la violenza e il comportamento collaborativo, ai quali conseguono danno e profitto. La fattispecie presenta una natura plurioffensiva in quanto il comportamento criminoso incide sia sulla libertà personale, sia sul patrimonio della persona offesa, perché la violenza o la minaccia produce come effetto un atto di disposizione patrimoniale implicante un danno economico per la vittima e un profitto per lâ??autore del reato. Lâ??orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimitA e la dottrina unanime distinguono i delitti di cui agli artt. 393 e 629 c.p. essenzialmente in relazione allâ??elemento psicologico: nel primo, lâ??agente perseguirebbe un profitto nella convinzione ragionevole, anche se in ipotesi infondata, di esercitare un suo diritto giudizialmente azionabile; nellâ??estorsione, invece, lâ??agente perseguirebbe un profitto nella consapevolezza di non averne diritto. Altro orientamento ha, al contrario, valorizzato, ai fini della distinzione, la materialitA del fatto, affermando che, nel delitto di cui allâ??art. 393 c.p., la condotta violenta o minacciosa non Ã" fine a sé stessa, ma risulta strettamente connessa alla finalitÃ dellâ??agente di far valere il preteso diritto, rispetto al cui conseguimento si pone come elemento accidentale, per cui non puÃ² mai consistere in manifestazioni sproporzionate e gratuite di violenza. Le Sezioni Unite ritengono che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenzino tra loro in relazione allâ??elemento psicologico.